

S T A T U T O
DELL' "ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI COLLEGIO SVITTO
DI LINGUA ITALIANA"
A C S L I

I) NOME, SEDE E SCOPO

Art. 1

È costituita con sede a LOCARNO e sotto la denominazione “ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI COLLEGIO SVITTO DI LINGUA ITALIANA” A C S L I un’associazione (apartitica e aconfessionale) ai sensi dell’art. 60 e ss. del Codice Civile Svizzero.

Art. 2

L’“Associazione ex allievi collegio Svitto di lingua italiana”, detta in seguito ACSLI ha per scopo:

- a) mantenere i contatti degli ex allievi con il collegio di Svitto;
- b) curare le relazioni d’amicizia tra gli ex allievi e sostenere reciprocamente dette relazioni nell’ambito della professione;
- c) sostenere moralmente e possibilmente materialmente il collegio di Svitto;
- d) contribuire alla difesa della cultura italiana, sensibilizzando pure gli ex allievi del collegio di Svitto di lingua tedesca, francese e romancia, favorendo discussioni in quest’ambito;
- e) promuovere attività culturali di ogni genere, sostenendo in modo speciale coloro che si sono particolarmente segnalati, organizzando manifestazioni di sostegno (mostre – serate informative – incontri);
- f) l’eventuale istituzione di una borsa di studio a sostegno di giovani particolarmente meritevoli che intendono conseguire gli studi nel collegio;
- g) conservare e documentare il passato e la storia del collegio di Svitto.

II) SOCI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 3

All’associazione possono aderire tutti gli ex allievi del collegio di Svitto di lingua italiana.

Art.4

La qualità di socio si acquista con domanda scritta al comitato dell’associazione e con il pagamento della quota sociale.

Art. 5

Soci onorari

Sono tali coloro che vengono designati per essersi particolarmente distinti nel conseguimento degli scopi dell’associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale.

Art. 6

Dimissioni - Radiazioni – Esclusioni

Le dimissioni di un socio possono essere inoltrate mediante comunicazione scritta al comitato.

Chi non paga la quota sociale prevista nonostante diffide formali comunicate per iscritto, può essere radiato dalla lista dei membri a cura del comitato.

Il comitato può escludere in qualsiasi momento quei soci che non adempiono più al rispetto degli scopi degli statuti o che ledono in modo grave gli interessi della ACSLI. Essi saranno informati per iscritto della loro esclusione ed avranno diritto di ricorso all’assemblea generale.

III) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 7

Gli organi dell’associazione sono:

- a) l’assemblea generale
- b) il comitato

c) i revisori

A. L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 8

Assemblea generale ordinaria

L'assemblea generale ordinaria si riunisce almeno ogni 2 anni.

La convocazione scritta a cura del comitato deve essere inviata almeno 30 giorni prima unitamente alla distinta delle trattande.

Proposte di soci dell'associazione che saranno discusse all'assemblea generale devono essere comunicate al comitato almeno 6 settimane prima.

Tutti i soci presenti all'assemblea generale hanno diritto di voto.

Assemblea generale Straordinaria

Un'assemblea generale straordinaria è convocata su decisione del comitato o su richiesta di 40 soci tre settimane prima.

Resta riservato l'art. 64 cpv. 3 del CCS.

Art 9 Competenze

Le competenze dell'assemblea generale sono se seguenti:

- a) Approvazione dei rapporti morali e finanziari dell'associazione;
- b) Approvazione dell'attività del comitato;
- c) Indicazioni di linee direttive per il futuro programma della associazione e presa di posizione sul programma di dettaglio elaborato dal comitato;
- d) Fissazione della quota sociale dei soci;
- e) Nomina del comitato, del presidente e di due revisori;
- f) Risoluzioni su proposte pervenute all'associazione;
- g) Modifiche degli statuti;
- h) Nomina di membri onorari ed accettazione.

Art. 10

L'assemblea generale convocata regolarmente può deliberare in qualsiasi momento. Le deliberazioni sono prese pubblicamente a semplice maggioranza dei soci presenti.

Per modifiche statutarie occorrono almeno i due terzi dei voti dei soci presenti, previa indicazione nell'ordine del giorno degli articoli che si intendono modificare.

Votazioni ed elezioni hanno luogo a scrutinio segreto quando almeno tre soci lo richiedono.

La modifica di statuti può essere proposta dal comitato o da almeno 5 soci dell'associazione.

B. IL COMITATO

Art. 11 Elezioni – Deliberazioni

Il comitato si compone di almeno 7 membri e viene eletto dalla assemblea generale per due anni.

Esso si riunisce in una seduta a giudizio e su istanza del presidente o quando la maggioranza dei suoi membri lo richiede.

Il comitato nomina fra i suoi membri 2 vice-presidenti, il segretario e il tesoriere.

Il comitato può deliberare anche alla presenza di soli 4 membri.

In caso di parità di voti decide il voto del presidente.

Esso è sempre rieleggibile.

Art. 12

Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta le circostanze lo richiedano.

Normalmente la sede delle riunioni è Locarno; è tuttavia facoltà del presidente convocare il comitato in un'altra sede.

Il comitato è autorizzato a convocare alle riunioni anche membri che non fanno parte dello stesso ma che per i loro meriti e qualifiche possono suggerire e formulare proposte inerenti le attività dell'associazione.

Art. 13

Il comitato ha inoltre le seguenti competenze:

Allestisce il preventivo , i bilanci, i conti d'esercizio delle attività dell'associazione con i relativi rapporti morali e finanziari, decide nuove formule alternative nel quadro dell'impostazione che si intende dare all'associazione;

Propone all'assemblea generale ogni genere d'attività e di programmi dell'associazione;

Rappresenta l'associazione verso i terzi, intrattiene le relazioni di carattere generale con le autorità politiche e associazioni che perseguono scopi analoghi, nonché con gli organi di informazione.

Art. 14

La ACSLI è vincolata dalla firma collettiva del presidente con un altro membro del comitato.

Art. 15 I revisori

L'ufficio di revisione si compone di due membri e di un supplente che stanno in carica due anni; uno dei membri non è rieleggibile.

Essi sono eletti dall'assemblea generale e presentano alla stessa un rapporto sulla gestione finanziaria.

Art. 16 Responsabilità

Per gli obblighi dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso da due terzi dei soci presenti all'assemblea convocata per questo scopo, ritenuto che un interesse legittimo e motivato ne giustifichi lo scioglimento, nonché per i motivi previsti dalla legge.

Art. 18

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea generale convocata a questo scopo decide a chi sarà devoluto il patrimonio sociale.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale costitutiva del 5 ottobre 1984 tenutasi a Lugano al Palazzo dei Congressi.